



STATUTO

ISCOS LOMBARDIA ONLUS

costituita nell'anno 1988 il giorno 6 del mese di luglio, a Milano presso l'ufficio del notaio Paolo Menchini in Via Cavallotti 13, con Atto Costitutivo N.21937 Rep., N.2588 Racc.)

1) Denominazione

E' costituita un'associazione denominata ISCOS Lombardia Onlus. Essa aderisce all'ISCOS nazionale.

2) Sede Legale

ISCOS Lombardia Onlus ha sede nel territorio della provincia di Milano.

3) Durata

ISCOS Lombardia Onlus ha durata illimitata.

4) Scopo ed attività

ISCOS Lombardia Onlus, promosso dalla Cisl Lombardia, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nello spirito degli Obiettivi del Millennio adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/55/L.2 e successive integrazioni. ISCOS Lombardia Onlus collabora anche con Enti e Associazioni e con istituzioni pubbliche e private, nei limiti consentiti dal DGLS 4/12/97 n. 460 e successive modifiche.

ISCOS Lombardia Onlus non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) sviluppare azioni concrete di solidarietà nei confronti delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo (Pvs) e dei Paesi ad economia in via di transizione (Pet), ivi comprese iniziative di beneficenza mirate al miglioramento delle



azioni di vita, di lavoro, di salute dei lavoratori e delle loro famiglie residenti
suddetti Paesi;

ormare, istruire, sensibilizzare la società civile italiana nel suo insieme, con
particolare riferimento alla Lombardia, sulle tematiche relative ai Pvs e ai Pet, ai
porti Nord-Sud, alla globalizzazione, al fenomeno migratorio, allo scambio
culturale tra i popoli, al rispetto dei diritti civili, delle libertà fondamentali, della
giustizia, dello sviluppo plenario dei popoli, della lotta contro il razzismo e
l'intolleranza, dell'educazione alla diversità, alla pace, allo sviluppo e alla
solidarietà internazionale da realizzare nei suddetti Paesi;

c) sostenere con progetti di sviluppo il progresso economico, sociale, tecnico e
culturale delle popolazioni del Sud del mondo, assistendole con aiuti umanitari
e di solidarietà;

d) favorire l'inserimento degli immigrati provenienti dai Paesi del Sud del mondo
nella società italiana, promuovendone i diritti e coinvolgendoli in progetti di
cooperazione nei propri Paesi di origine;

e) creare partnership allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo (Pvs) e nei Paesi
ad economia in via di transizione (Pet), rafforzando la società civile, in
particolare le organizzazioni dei lavoratori.

E' consentito lo svolgimento di attività connesse alle precedenti purché in via
non prevalente.

5) Soci – Criteri di ammissione e di esclusione

Possono essere ammessi a soci i cittadini, gli enti e le associazioni che ne
condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli previa richiesta al
Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e
sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio



ettivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e
lida per l'anno successivo.

quote sono intrasferibili.

ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo
temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere
all'associazione mediante comunicazione inviata in forma scritta
all'associazione.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere
all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative
versate, nonché vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non
provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai
sensi dell'art. 5.

6) Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

7) Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;



Consiglio Direttivo;

Presidente;

il Collegio dei Revisori;

il Collegio dei Probiviri.

3) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5, è convocata in forma straordinaria e ordinaria ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

A richiesta del Consiglio direttivo l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

ogni socio ha diritto di voto

alla prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

alla seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno 2 terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9) Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

14) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea ed il mandato terminerà alla scadenza degli altri consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al



Presidente o da uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione
anno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua,
libera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio
dell'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo può, su proposta del Presidente, delegare al Consigliere
Delegato e/o al Direttore le funzioni di gestione dell'associazione.

Il Consigliere Delegato e/o Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo e delle Assemblee dei Soci, nelle quali svolge la funzione di segretario
e provvede all'espletamento delle formalità relative al funzionamento degli
organi sociali.

Il Consigliere Delegato e/o il Direttore su delega del Consiglio Direttivo può
rappresentare ISCOS Lombardia Onlus presso le istituzioni, gli enti e gli
organismi nazionali e internazionali.

10) Presidente

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, se
non vi ha provveduto l'Assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte
ai terzi con facoltà, estesa su indicazione del Consiglio Direttivo al Consigliere
Delegato e/o Direttore, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti
correnti bancari e postali anche a debito.

Il Presidente, anche a mezzo di appositi incaricati, cura l'aggiornamento e la
tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro dei
Verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni
momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro
spese, estratti.



presidente, anche a mezzo di appositi incaricati, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

11) Regolamento

Per il migliore funzionamento dell'associazione, ISCOS Lombardia Onlus può dotarsi di un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

12) Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 giorni su richiesta del Consiglio Direttivo.


La bozza di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, saranno messe a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

13) Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.



In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione deve essere devoluto ad altra Onlus con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

14) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea.

15) Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi, tra i quali viene designato il Presidente, e da due componenti supplenti.

Il Collegio avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra l'associazione e i soci o loro aventi causa, ovvero tra soci medesimi e/o loro aventi causa. Le controversie saranno risolte in conformità al regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.